

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1959

Istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze.

ONOREVOLI SENATORI. — Da oltre trenta anni l'Istituto nazionale dei ciechi adulti « V. Emanuele II » di Firenze prepara e diploma allievi ciechi nell'arte del massaggio, in pratiche di Kinesiterapia e Fisioterapia e, da qualche anno, anche nella pratica del metodo Leube-Dicke per il massaggio delle zone riflessogene.

Il primo stadio di questa attività si ebbe coi *corsi pratici* di massaggio che per il regio decreto 13 novembre 1924, n. 2349, furono annessi alla regia Scuola professionale per ciechi adulti nell'Istituto nazionale suddetto, per i licenziati dei quali corsi il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, con l'articolo 2 autorizzò l'esercizio del massaggio.

Esigenze d'una preparazione più adeguata che ponesse il massaggiatore cieco in migliori condizioni morali e professionali nell'esercizio di quell'arte, portarono l'Istituto nazionale, dopo che la legge n. 1098 del 19 luglio 1940 aveva abrogato il suddetto articolo 2 del regio decreto 1334, a ottenere con regio decreto 26 febbraio 1941 (*Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1941, n. 136) l'autorizzazione a istituire una *Scuola* di massaggio per ciechi, unica scuola autorizzata per ciechi.

Da allora la scuola iniziò il secondo stadio della iniziativa presa dall'Istituto nazionale per diplomare massaggiatori ciechi.

La scuola a corso triennale ebbe un'organizzazione di regolamento, di disciplina e di programmi sulle linee dell'*Ecole de Massage* « Felicien Fabre » fondata nel 1905 presso l'Istituto « Valentin Haüy » di Parigi, e riconosciuta dal Ministero della sanità pubblica.

Quella, allora, era a corsi biennali; questa dell'Istituto nazionale di Firenze fu — si è detto — a corso triennale sia per meglio curare — dato che l'ammissione era anche con licenza elementare — la formazione dei diplomati con una migliore educazione culturale associata alla istruzione professionale assai impegnativa, sia per affinare la pratica professionale con un anno (il terzo) tutto dedicato al tirocinio prima degli esami di diploma.

Regolamento e programmi d'insegnamento previsti dal decreto istitutivo furono autorizzati con disposizione ministeriale del febbraio 1942 provvisoria « nelle more d'una

riforma generale delle vigenti disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività ausiliarie delle professioni sanitarie».

Da questa provvisorietà è ormai necessario uscire per conferire alla scuola una sua figura precisa sotto l'aspetto didattico e sotto l'aspetto amministrativo valorizzandone il titolo di studio professionale.

Sarà il suo terzo stadio cui giunge dopo un esperimento tanto importante di oltre un trentennio di preparazione e qualificazione professionale dei ciechi italiani che in più di 240 dal 1924 — inizio dei corsi pratici — sono usciti diplomati. Di questi una parte non indifferente esercitano privatamente su indicazione medica e gli altri sono presso ospedali, cliniche, ambulatori, centri termali, palestre, clubs sportivi, eccetera, ricercati e meglio sistemati specialmente da quando la legge 15 giugno 1950, n. 376, dispose che si introducessero negli organici degli enti ospedalieri con almeno 500 letti un posto di massaggiatore da conferirsi agli abilitati da scuole autorizzate di massaggio con preferenza ai ciechi.

Le terapie fisiche vanno inquadrandosi sempre più concretamente nei mezzi a disposizione per combattere innumerevoli fenomeni morbosi, e urgente si rivela pertanto la necessità di adeguare i mezzi agli scopi.

In tal senso vuole operare il presente disegno di legge che trae fondamento dalla certezza che il privo di vista, rettamente guidato nell'alveo scolastico, opportunamente corredato dagli strumenti che la tecnica moderna sa consegnargli, può rendere un apprezzabile servizio a beneficio della terapia più aggiornata.

Spiccano nella personalità e nella umanità del cieco avviato in tal campo tutte quelle peculiari predisposizioni tecniche e morali che formano il patrimonio professionale del terapeuta.

Egli applica con fedeltà le pratiche mediche acquisite; con tenacia e coscienza cura i curabili, mentre con vissuta fermezza di temperamento spirituale, è, egli stesso, esempio presso gli incurabili che dal cieco terapeuta traggono impareggiabili moniti psicologici.

Con riferimento a tale esperienza, avallata e confortata da oltre trenta anni di inconfutabili prove, è proposto il presente disegno di legge che vuole dare all'Italia una Scuola nazionale per massofisioterapisti ciechi.

Sarà terza in Europa dopo la Scuola di fisioterapia per ciechi presso il *Royal National British Institute* di Londra e dopo la Scuola di massaggio per ciechi presso l'*Association « Valentin Haüy »* di Parigi.

Questa Scuola nazionale di cui alla presente proposta di legge una volta che sia organicamente collocata — come si propone — nell'Istituto d'istruzione professionale per ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, come riprendendo il posto che i *corsi pratici* per massaggiatori avevano col regio decreto n. 2349 del 1924 presso la regia Scuola professionale, risolverebbe finalmente tre ordini di problemi:

1) quello della posizione giuridica della Scuola che verrebbe ad essere statale completando con questa più ambita ed eletta le specializzazioni professionali cui l'Istituto professionale per i ciechi indirizza; scuola speciale accanto alla scuola di avviamento, alla scuola tecnica, alla scuola professionale e accanto a corsi speciali come quelli: di tirocinio che abilitano all'insegnamento pratico professionale per ciechi; dell'Istituto di tifologia professionale che abilita all'insegnamento nelle scuole per ciechi per le materie per le quali il laureato ha conseguito anche l'abilitazione: il tutto facente parte del plesso scolastico sotto il titolo d'Istituto d'istruzione professionale per ciechi;

2) quello della provvisorietà che le disposizioni del Ministro degli interni — come quasi al principio della presente relazione è accennato — autorizzarono per il regolamento ed i programmi.

Pertanto si eleverebbe — con enorme vantaggio selettivo e didattico — il titolo minimo di studio che, come l'articolo 4 enuncia, ha da essere la licenza di scuola media o di scuola di avviamento professionale, come

ugualmente — dall'articolo 20 del Regolamento del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, istitutivo della Scuola convitto professionali per infermiere — è richiesto alle aspiranti al diploma di infermiere professionali; e si definirebbe in licenza di scuola tecnica maschile o di scuola professionale femminile il titolo di studio scolastico, come con l'articolo 7 è proposto, in quanto nelle attuali suddette scuole per ciechi il terzo anno è essenzialmente di specializzazione: infatti nella Tecnica si consegue la licenza alla fine del biennio ed il terzo anno è anno ulteriore di perfezionamento; nella Professionale al terzo anno cessa l'insegnamento dell'italiano e si intensifica quello del disegno professionale e della tecnologia e si fa conduzione aziendale.

Così quel titolo o rimarrebbe titolo scolastico valido a coloro che eventualmente nel terzo anno non potessero presentarsi o non conseguissero il diploma professionale, o il diplomato lo associerebbe al diploma professionale come titolo necessario ai fini della valutazione intiera della sua figura professionale sia come privato sia per sistemazione economica in ente pubblico;

3) quello di una più giusta qualificazione di questa categoria in attiva evoluzione, a seguito non solo dell'adeguamento che con il presente disegno di legge, coi conseguenti regolamenti e programmi, si intende dare alla Scuola, ma anche dei risultati fino ad oggi conseguiti dall'attuale Scuola, della

quale risulta che il rigore e l'ampiezza di preparazione e formazione dei suoi diplomati sono documentati sia dall'ottimo giudizio che di essi giunge all'Istituto da parte delle direzioni mediche degli enti dai quali sono assunti il più delle volte con richieste pressanti, sia dalle constatazioni dichiarate in relazioni scritte dalle insegnanti dell'Istituto Elisabeth Dicke di Ueberlingen am Bodensee quando nel novembre del 1954 si chiuse il 1° corso speciale promosso dalla Scuola per aggiornarsi sull'insegnamento del massaggio connettivale secondo Leube-Dicke; dette insegnanti vollero sottolineare all'attenzione della Presidenza « il loro schietto compiacimento per l'alto grado di intelligenza degli allievi e dell'ottima base loro in anatomia e fisiologia per la quale insperatamente poterono svolgere in un solo mese il corso col più lusinghiero risultato di interessi, di apprendimento e di convinzione professionale ».

Pertanto il riconoscimento ai diplomati della qualifica di massofisioterapisti non solo sarà conseguente alla preparazione professionale che la Scuola opera in essi ma anche sarà rispondente alle attitudini notoriamente peculiari dei ciechi a questa professione, le quali disciplinate dallo studio, affinate dal tirocinio di un intiero anno presso ospedali, rese esperte nell'uso dei diversi apparecchi necessari di cui la Scuola ha loro dato piena conoscenza tecnica, inducono a giustificare pienamente questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi di cui ai regi decreti 1° luglio 1940, n. 1378, e 29 agosto 1941, n. 1449, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, è istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.

Art. 2.

La Scuola nazionale professionale di massofisioterapia ha corsi distinti maschili e femminili.

Art. 3.

Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media o di avviamento professionale.

L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettuerà con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 4.

La Scuola ammette soltanto alunni interni al Convitto dell'Istituto nazionale.

Art. 5.

La durata dell'insegnamento nella Scuola nazionale professionale per massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.

Art. 6.

Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a licenza di scuola tecnica maschile o di scuola professionale femminile; 2) gli esami di idoneità per l'ammissione al terzo corso.

Art. 7.

Al termine del terzo corso si sostiene lo esame di Stato per il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.

Art. 8.

Agli esami di idoneità, licenza e diploma non sono ammessi candidati esterni.

Art. 9.

Allo speciale regolamento della Scuola ed ai programmi culturali e professionali della medesima provvederanno di concerto il Ministero della pubblica istruzione, della sanità, del tesoro.

Art. 10.

L'organico della Scuola è rappresentato dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 11.

È conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.

L'insegnamento medico professionale sarà conferito anch'esso per incarico con retribuzione pari al coefficiente iniziale degli insegnanti di scuola media superiore.

I due insegnanti tecnico-pratici massofisioterapisti saranno assunti in organico per concorso a titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d'orario che è di 24 ore settimanali con cura di gabinetto, potrà essere affidato — a giudizio della Presidenza — l'insegnamento in parte di materie professionali.

NORME TRANSITORIE

Art. 12.

Il personale insegnante tecnico massoterapista attualmente in servizio presso la Scuola di massaggio dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita a seguito di autorizzazione di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, in quanto sia in possesso del diploma di massaggiatore conseguito presso la Scuola stessa coi corsi per massaggiatori previsti nella regia Scuola professionale annessa all'Istituto nazionale dei ciechi adulti di Firenze di cui all'articolo 2 del Regolamento pubblicato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sarà inquadrato nei ruoli di cui alla tabella annessa per l'organico della Scuola in oggetto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto se il suo servizio di almeno tre anni sarà giudicato lodevole ed a seguito di ispezione disposta dal Ministero della sanità concordata col Ministero della pubblica istruzione.

Al medesimo che, col riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini economici e di quiescenza verrà inquadrato nei termini di cui all'articolo 22 della legge 13 marzo 1958, n. 165, saranno estesi i benefici enunciati all'articolo 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293.

Art. 13.

Gli aspiranti al titolo di massofisioterapisti, licenziati nei corsi di massaggio previsti

dai regi decreti 13 novembre 1924, n. 2349, e 31 maggio 1928, n. 1344, articolo 2 o diplomati dalla Scuola di massaggio di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, conseguiranno il titolo:

a) se possono produrre attestato del Direttore sanitario dell'ente ove hanno prestato o prestano servizio, che affermi con giudizio di piena abilità professionale il loro impiego in attività fisioterapica da almeno quattro anni consecutivi alla data della domanda;

b) se, in caso di esercizio soltanto privato in proprio gabinetto massoterapico autorizzato a termini di legge possono ottenere dal medico provinciale attestato di piena abilità professionale anche per le applicazioni fisioterapiche in esercizio professionale da almeno quattro anni alla data della domanda;

c) se, entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge, frequenteranno un periodo di aggiornamento a giudizio della direzione della Scuola durante i rispettivi secondi corsi della medesima, e supereranno l'esame di stato previsto dall'articolo 7 della presente legge.

Art. 14.

I diplomati della Scuola e coloro cui, secondo le norme transitorie del precedente articolo 13, sarà riconosciuta la qualifica di massofisioterapista, sono iscritti in appositi istituendi « Albi professionali nazionali ».

Art. 15.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931, n. 889, e successive modificazioni, nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento della istruzione professionale per i ciechi.

Art. 16.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze.

TABELLA ORGANICA

PERSONALE INSEGNANTE:

Di ruolo (Ruolo B) — 2 Insegnanti tecnico professionali

Incaricato (Ruolo A) — 1 Cultura medica professionale

(Ruolo B) — 1 Cultura generale, cultura civica e tifologica

» » — 1 Matematica, contabilità e scienze

» » — 1 Lingue straniere

» » — 1 Educazione fisica

(Ruolo C) — 2 Dattilografia in nero e Braille

» » — 1 Educazione alla vita di relazione

Quando non sia possibile affidare l'insegnamento per completamento d'orario al personale insegnante di altra Scuola dell'Istituto professionale

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO:

Incaricato (Ruolo C) — 1 Applicato

(Ruolo B) — 1 Tecnico vedente di gabinetto